



Decisione/0345/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0417/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Giuseppe Lepore - Vice Presidente  
Paola Balducci - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Segato (941677) contro la società ASD Pro Pellarò (922715) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Scopelliti Pasquale Anton (1077257), la seguente

**DECISIONE**

In data 12 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società SEGATO SSD aRL ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD PRO PELLARO, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pasquale Anton Scopelliti (matricola 1077257).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il Vincolo Biennale Giovane Dilettante, è stato effettuato in data 9 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 22 dicembre 2025.

All'udienza fissata il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - sentita in udienza la parte ricorrente;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD PROPELLARO alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Pasquale Anton Scopelliti nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società SEGATO SSD aRL.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

IL RELATORE  
Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 11 febbraio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Marco Lai